



REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE LE
PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI,
DI COSTITUZIONE E DI GESTIONE DEI CONTRATTI DI
COMODATO D'USO GRATUITO E DI CONTO VISIONE

ASST MONZA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Principi generali
- Art. 6 - Donazione e capacità di donare
- Art. 7 - Iniziativa delle donazioni
- Art. 8 - Donazioni plurime
- Art. 9 - Regime fiscale
- Art. 10 - Donazioni di modico valore
- Art. 11 - Forma prevista per la donazione
- Art. 12 - Destinazione delle somme residue derivanti dalle donazioni
- Art. 13 - Controlli e responsabilità sui progetti e attività oggetto di donazione
- Art. 14 - Riutilizzo non lucrativo beni dismessi da strutture sanitarie e socio sanitarie

TITOLO II –PROCEDURA OPERATIVA PER DONAZIONI

- Art. 15 - Ambito di applicazione
- Art. 16 - Donazioni di apparecchiature medicali e beni non medicali
- Art. 17 - Donazioni di denaro e di beni di modico valore
- Art. 18 - Atto introduttivo del procedimento
- Art. 19 - Istruttoria
- Art. 20 - Pareri
- Art. 21 - Conclusione del procedimento

TITOLO III – COMODATO D'USO GRATUITO

- Art. 22 - Oggetto e perfezionamento
- Art. 23 - Istruttoria
- Art. 24 - Limitazioni
- Art. 25 - Pareri
- Art. 26 - Obblighi del comodante
- Art. 27 - Comodato d'uso gratuito collegato all'acquisizione di beni di consumo dedicati
- Art. 28 - Comodato d'uso gratuito collegato ad attività di sperimentazione
- Art. 29 - Manutenzione
- Art. 30 - Consegna e ritiro del bene

TITOLO IV – CONTO VISIONE

- Art. 31 - Oggetto e perfezionamento
- Art. 32 - Istruttoria
- Art. 33 - Limitazioni
- Art. 34 - Obblighi del cedente
- Art. 35 - Consegna e ritiro del bene

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Trattamento dei dati personali

Art. 37 - Responsabilità

Art. 38 - Inadempienze

Art. 39 - Spese contrattuali

Art. 40 - Decorrenza

Art. 41 - Norme di rinvio

Art. 42 - Foro competente

Allegati

- Allegato A – Proposta di donazione
- Allegato B – Proposta di Comodato d'uso gratuito
- Allegato C – Proposta acquisizione di strumentazione/apparecchiatura biomedica in contovisione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure dell'ASST di Monza, relative all'accettazione di donazioni di beni e denaro (queste ultime dette anche "atti di liberalità") ed alla costituzione e gestione di rapporti contrattuali di comodato d'uso gratuito e conto visione, al fine di fornire indicazioni omogenee e puntuali in materia, e prevedere idonei strumenti e/o vigilanza e controlli successivi all'acquisizione.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità e di contratti di comodato d'uso gratuito nonché di conto visione. Il regolamento disciplina le modalità di accettazione e gli adempimenti conseguenti a tali istituti devoluti da terzi (società, associazioni e/o privati cittadini) a beneficio dell'ASST.
2. Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l'attività dell'ASST può essere sostenuta anche attraverso detti istituti, i quali rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo e senza che, per l'erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all'erogazione, quindi effettuate per il solo spirito umanitario e di solidarietà sociale, dunque non devono prevedere in alcun modo un corrispettivo.
3. La procedura mira a prevenire ipotesi di conflitto di interessi e garantire l'aderenza ai principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per "donante" – "comodante" – "cedente/fornitore" si intende un soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che intende conferire un bene all'ASST;
- per "donatario" – "comodatario" – "cessionario" si intende l'ASST di Monza;

In particolare:

- per "donazione" si intende un contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.), vale a dire, un arricchimento senza corrispettivo vivificato dall'*animus donandi*;
- per "comodato" si intende un contratto, a titolo gratuito, mediante il quale una parte consegna all'altra, una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (artt. 1803 e ss. c.c.). E' un contratto reale che si perfeziona solo con la consegna della res data in godimento.
- per "conto visione (beni in prova/visione)" si intende uno strumento giuridico atipico, di ampio utilizzo in ambito commerciale, in cui una parte mette a disposizione, gratuitamente e per un breve periodo di tempo, il bene.

2. Le donazioni e le erogazioni liberali possono essere:

- non vincolate;
- vincolate.

3. La prima categoria di donazioni e/o erogazioni liberali è erogata senza che il donante ne limiti in qualche modo l'utilizzo.

4. La seconda categoria di liberalità attiene a quelle vincolate, per le quali il donante assoggetta le stesse a vincoli di tipo temporaneo o inerente la finalità.

5. Nel caso in cui il donante vincoli la donazione ad una determinata finalità, quest'ultima potrà essere accettata solo qualora sia giudicata lecita, legittima compatibile con l'interesse pubblico e i fini istituzionali dell'ASST e non comporti un onere che ecceda l'entità della donazione stessa o della programmazione aziendale.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. La ASST di norma si avvale delle donazioni e/o erogazioni liberali per le seguenti finalità:

- realizzazione di progetti in ambito sanitario e scientifico;
- realizzazione di progetti in ambito amministrativo, nonché tecnologico;
- ottimizzazione delle risorse disponibili;
- miglioramento delle qualità dei servizi prestati.

2. Rimangono escluse dall'applicazione del presente Regolamento, in quanto disciplinate da altre fonti – le seguenti fattispecie:

- le attività formative e la raccolta dei finanziamenti offerti da sponsor per eventi di formazione collettiva organizzati dall'Azienda;
- le sperimentazioni cliniche sui farmaci, sui dispositivi, sulle tecniche diagnostiche e chirurgiche e sugli studi osservazionali, farmacologici e non farmacologici;
- la vendita degli spazi pubblicitari;
- le sponsorizzazioni.

Art. 5 – Principi generali

1. Soggetto titolare/destinatario della donazione è l'ASST di Monza, non le singole strutture organizzative.

2. La proposta di donazione deve pervenire alla S.C. Affari Generali e Legali.

3. L'ASST può accettare donazioni a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai seguenti criteri:

- finalità lecite della donazione;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'ASST;
- necessità del bene e congruità dell'oggetto nel caso di donazioni di beni e di strumentazioni;
- congruità con gli strumenti di programmazione aziendale.

4. In mancanza di una precisa indicazione da parte del donante, rispetto alla destinazione del bene o della cifra elargita (donazioni liberali non finalizzate), l'ASST destinerà la donazione al fine istituzionale individuato discrezionalmente dal Direttore Generale.
5. Il procedimento di accettazione delle donazioni di denaro dovrà concludersi entro 30 giorni, per le donazioni di beni entro 60 giorni dalla data della proposta scritta.
6. L'ASST si riserva di rifiutare e di motivare, per iscritto, qualsiasi donazione qualora non rispondente ai criteri di cui al comma precedente del presente articolo e comunque nei seguenti casi in cui la donazione:
 - vada contro l'etica aziendale e i fini che possano creare una lesione dell'immagine dell'ASST;
 - implichi un conflitto di interessi tra l'ASST e il donante, quando vi sia una correlazione diretta tra liberalità e rapporti convenzionali che intercorrono o potranno intercorrere tra donante e donatario;
 - i costi correlati facciano venire meno la convenienza economica della donazione stessa, pertanto costituisca un vincolo in ordine all'acquisto di beni o, nel caso di attrezzature, che comportino oneri finanziari a carico dell'ASST per servizi (contratti di manutenzione) o beni accessori (materiale di consumo prodotto in esclusiva);
 - non esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature oggetto della liberalità.
7. L'ASST, a garanzia dell'assenza di conflitto di interesse, ha predisposto apposita modulistica (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) da far sottoscrivere ai Dirigenti responsabili delle strutture interessate.

Art. 6 – Donazioni e capacità di donare

1. Non sono consentite liberalità a singoli dipendenti.
2. Non possono essere accettate donazioni:
 - che siano sottoposte a termine, modo o condizione;
 - provenienti da soggetti non proprietari del bene donato e/o che non hanno piena capacità di disporre del bene donato;
 - del tutore o del genitore per la persona incapace da essi rappresentata;
 - effettuate su mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del *donatario* o di determinare l'oggetto della *donazione*.
3. La proposta di donazione non deve essere formulata da soggetti che nel corso dell'ultimo anno solare siano risultati aggiudicatari di gare d'appalto indette dall'ASST, salvo che la finalità della donazione risulti essere svincolata dall'oggetto della gara alla quale ha partecipato.
4. Il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta di donazione, salvo che intenda donare anche tali beni o la proposta di donazione sia formulata successivamente all'acquisto dei beni da parte dell'ASST.

Art. 7 – Iniziativa della donazione

1. Le donazioni e/o erogazioni liberali possono promanare da privati, persone fisiche o giuridiche.

2. L'ASST potrà attivare "raccolte fondi" per fini specifici aziendali e di pubblica utilità. In tal caso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale e ove ritenuto opportuno sugli organi di stampa.

Art. 8 – Donazioni plurime

1. Sono ammesse donazioni e/o erogazioni plurime per singoli progetti, eventi o attività, purché derivanti da un'unica proposta e/o sollecitazione.
2. L'ASST si riserva e si impegna, altresì, ad ogni più opportuna valutazione tesa a garantire il rispetto delle leggi sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari, nell'ottica della trasparenza, legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 9 – Regime Fiscale

1. Le donazioni e/o erogazioni liberali, fatte a favore della ASST di Monza, costituiscono oneri deducibili, in quanto disposti a favore di ente pubblico dotato di personalità giuridica che persegue una o più finalità indicate agli artt. 10 e 100 Tuir (Testo Unico Imposte di Registro).

Art. 10 – Donazioni di modico valore

1. Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'art. 783 del cod. civ. e sono valide a tutti gli effetti.
2. Il concetto di modico valore si caratterizza in senso relativo, dovendosi prendere in considerazione non solo il dato concernente l'obiettivo valore della cosa, ma anche il rapporto esistente tra esso e la consistenza del patrimonio del donante.
3. In definitiva la donazione va qualificata come di modico valore quando abbia una scarsa incidenza sulle condizioni economiche del donatario.
4. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:
 - di importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) per le persone fisiche;
 - di importo massimo pari a euro 80.000,00 (ottantamila) per le persone giuridiche.

Per la qualificazione della "modicità" del valore, verranno valutate le condizioni economiche - patrimoniali del donante e se ne darà atto nel provvedimento di accettazione.

Art. 11 – Forma prevista per la donazione

1. Fuori dai casi definiti di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità ai sensi dell'art. 782 c.c..
"La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione non è notificato al

donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.”.

2. Per le donazioni e/o erogazioni liberali di importo fino ad un massimo di Euro 1.000 + IVA, l'istruttoria si concluderà con una lettera di accettazione da parte della Direzione Generale dell'ASST

Art. 12 – Destinazione delle somme residue derivanti dalle donazioni

1. Le somme iscritte nei capitoli relativi alle erogazioni liberali che risultino non utilizzate alla chiusura delle attività oggetto di erogazione liberale, saranno considerate risparmi di spesa. Tali risparmi rappresentano economie di bilancio.

Art. 13 – Controlli e responsabilità sui progetti e attività oggetto di donazione

1. Per le attività progettuali oggetto di donazioni e/o erogazioni liberali, lo stato di avanzamento dei progetti, la relazione finale e la correttezza degli adempimenti convenuti sono monitorati dai Direttori delle strutture interessate o loro delegati, che sono responsabili dell'effettuazione del progetto, del rispetto delle finalità, della redazione della relazione finale, nonché delle verifiche di contenuto tecnico, qualitativo, quantitativo e temporale.

Art.14 – Riutilizzo non lucrativo beni dismessi da strutture sanitarie e socio sanitarie

1. Regione Lombardia promuove e coordina, per fini umanitari in Italia ed all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l'utilizzo e la cessione a titolo gratuito del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 30/12/2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ff) della L.R. 11/08/2015 n. 23.
2. Per gli adempimenti e le procedure connesse a tali peculiari tipologie di donazioni da parte dell'azienda, si rinvia a quanto previsto dall'art. 25 della predetta L.R. n. 33/2009, con D.G.R. n. X/6007 del 19/12/2016 “Determinazioni in ordine a: Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie – art. 25, L.R. 33/2009 – Indicazioni operative modalità di monitoraggio e controllo”.

TITOLO II – PROCEDURA OPERATIVA PER DONAZIONI

Art. 15 – Ambito di applicazione

1. La seguente procedura si applica alle donazioni, che si caratterizzano per l'intento liberale:

a) Donazioni di beni:

- donazioni di apparecchiature biomedicali e di strumentario chirurgico;
- donazioni di arredi sanitari;
- donazioni di arredi non sanitari;
- donazioni di tecnologie non sanitarie (TV, pc, stampanti, fax, ecc...);
- donazioni di beni diversi di natura culturale, scientifica e storica (libri, opere artistiche).

b) Donazioni/erogazioni liberali in denaro:

- donazione di denaro finalizzata alla stipula di contratti di collaborazione, consulenze o borse di studio;
- donazioni di denaro finalizzata all'acquisizione di apparecchiature biomedicali e di strumentario chirurgico;
- donazioni di denaro finalizzata all'acquisizione di arredi sanitari;
- donazione di denaro finalizzata all'acquisizione di arredi non sanitario;
- donazioni non finalizzate.

Art. 16 – Donazioni di apparecchiature medicali e beni non medicali

1. Nella proposta di donazione laddove l'oggetto della stessa sia un'apparecchiatura medica dovrà essere dichiarato:

- se la donazione determina o comporta la fornitura di materiale di consumo (dispositivi medici, diagnostici, reagenti o farmaci) di produzione esclusiva o non esclusiva;
- se la donazione richieda l'acquisto di particolari ulteriori apparecchiature per il funzionamento di attrezzature, software o altro;
- valore commerciale o stimato del bene ai fini dell'inventario stesso;
- il tipo di bene, modello e marca;
- tutte le caratteristiche tecniche del bene;
- se la donazione è di modico valore, in relazione al valore del patrimonio del donante (cfr. art. 783 c.c.);
- dichiarazioni di rispondenza alle vigenti norme di sicurezza e presenza della marcatura CE;
- l'impegno a consegnare unitamente al bene tutti i manuali operativi in lingua italiana necessari all'uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l'esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva;
- l'impegno a far eseguire dal fornitore regolare installazione, messa in funzione e collaudo in presenza del personale della S.C. Ingegneria Clinica (SIC) che provvederà ad effettuare le opportune verifiche di sicurezza elettrica o delle Strutture preposte in relazione al bene donato.

2. Se l'oggetto della donazione è un bene non medicale dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:

- che la donazione del bene non comporta alcun obbligo consequenziale da parte dell'ASST nei confronti del donante;
- che il materiale di consumo del bene donato non sia prodotto in esclusiva da un singolo fornitore anche se diverso dal fornitore del bene;
- che la donazione del bene è di modico valore rispetto al patrimonio del donante (art. 783 c.c.);
- se l'accettazione della donazione richieda l'acquisto, di ulteriori apparecchiature, per il funzionamento del bene donato, di attrezzature, software o altro;
- l'impegno a consegnare unitamente al bene tutti i manuali necessari per l'uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l'esecuzione della manutenzione correttiva;
- dovrà essere allegata la dichiarazione di rispondenza del bene, sottoscritta dal produttore, alle norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 17 – Donazione di danaro e di beni di modico valore

1. Nell'ipotesi di donazione di denaro non vincolata a specifica utilizzazione, il Responsabile del Dipartimento interessato formulerà proposte in ordine all'utilizzo delle somme donate e le S.C./S.S. competenti attiveranno le procedure conseguenti.
2. Per le donazioni di denaro finalizzate all'acquisizione di un bene, l'ASST sarà tenuta, per l'acquisizione stessa, ad esperire regolare gara pubblica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 – Atto introduttivo del procedimento

1. L'offerta di donazione deve essere preceduta da una lettera del soggetto donante (società, associazione e/o privato cittadino) presentata, preferibilmente, mediante l'utilizzo della modulistica (Allegato A) indirizzata al Direttore Generale che segnala la disponibilità a fornire a titolo gratuito un bene mobile o una somma di danaro.

Art. 19 – Istruttoria

1. La lettera d'intenti è acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda ed assegnata alla S.C. Affari Generali e Legali, che:
 - verifica la completezza dell'offerta di donazione e si attiva ad istruire la pratica;
 - verifica la sussistenza dei requisiti;
 - provvede ad acquisire tutti i pareri di competenza necessari per l'istruttoria.
2. I pareri di cui sopra sono trasmessi alla S.C. Affari Generali e Legali per iscritto con le modalità ordinarie previste per le comunicazioni interne.

Art. 20 – Pareri

1. I pareri previsti dal presente articolo devono essere trasmessi alla S.C. Affari Generali e Legali entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2. I pareri sono resi per iscritto e richiesti al:
 - Responsabile del Dipartimento interessato alla donazione, circa la rispondenza del bene alle necessità del Dipartimento, specificando la metodica diagnostica o terapeutica ottenibile con l'utilizzo di tale bene o con l'utilizzo della somma ricevuta, nonché la congruità della stessa alle necessità del Dipartimento e le eventuali necessità in termini di risorse umane aggiuntive per il funzionamento del servizio.

In base alla natura del bene donato è necessario procedere all'acquisizione dei pareri di competenza, quali:

- Parere della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, per tutti i beni che necessitano di verifiche statiche e predisposizione impiantistiche e/o edilizie, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene. Qualora la presa in carico e l'utilizzo del bene tecnico-economico comporti possibili modifiche e/o interventi alla Struttura;

- Parere della S.C. Ingegneria Clinica (SIC), per apparecchiature medicali, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene, valutazione dei profili di rischio per la sicurezza dei pazienti (es. rischio elettrico, ecc.) art. 26 del D. Lgs 81/08 (DUVRI), verifica delle certificazioni di conformità in base alle normative CE;
- Parere della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, per apparecchiature, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene, valutazione dei profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori (es. rischio elettrico, ecc.) art. 26 del D. Lgs 81/08 (DUVRI), verifica delle certificazioni di conformità in base alle normative CE;
- Parere della S.C. Fisica Sanitaria, qualora l'oggetto della donazione richieda una valutazione inerenti i rischi relativi a sorgenti radiogene (radiazioni ionizzanti);
- Parere della S.S. Sistema Informativi Aziendali, per apparati telefonici, apparecchiature informatiche e/o software, circa la conformità dell'apparecchiatura al progetto di informatizzazione aziendale;
- Parere della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, qualora l'oggetto della donazione sia costituito da macchine per ufficio, arredi o qualora l'oggetto comporti l'acquisizione successiva di materiale di consumo specifico;
- Parere della S.C. Farmacia, qualora la donazione abbia ad oggetto l'acquisizione successiva di dispositivi medici.

Il parere conclusivo della donazione è di competenza:

- delle Direzioni Mediche per i presidi ospedalieri sulla congruità con gli indirizzi aziendali;
- della Direzione Socio Sanitaria per le strutture territoriali sulla congruità con gli indirizzi aziendali

Art. 21 – Conclusione del procedimento

1. Esaurita la fase istruttoria, la S.C. Affari Generali e Legali, acquisiti i pareri di competenza:
 - predisporre la proposta del provvedimento di accettazione della donazione e del contratto (ove necessario).
Laddove la donazione risulti di importo superiore a € 1.000,00 (mille) + IVA si procederà attraverso la predisposizione di una determina;
 - sottopone al Direttore Generale la firma del contratto laddove lo stesso superi € 1.000,00 (mille) + IVA (per importi inferiori la firma è del responsabile del procedimento);
 - richiede la repertoriazione del contratto.
2. In alternativa, l'ASST, qualora rilevi che i principi di carattere generale non siano compatibili con i criteri enunciati all'art. 14, comma 5, si riserva di rigettare la proposta di donazione, con l'indicazione dei motivi.
3. Successivamente la S.C. Affari Generali e Legali provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta accettazione del bene e/o somma di denaro a:
 - Responsabile della S.C./S.S. interessata, per l'individuazione di un referente che manterrà i contatti con il donante per l'aggiornamento periodico in merito al progetto finalizzato, qualora espressamente richiesto;
 - Donante mediante la trasmissione dei provvedimenti aziendali e dei doverosi ringraziamenti;
 - Strutture Aziendali interessate per gli adempimenti di competenza:

- S.C. Gestione Acquisti ed Economato: per la gestione dell'inventario in caso di donazione di beni. In caso di donazione di somme di denaro finalizzate all'acquisto di beni, la stessa S.C. provvederà all'attivazione delle procedure volte all'approvvigionamento del bene;
- S.C. Economico Finanziaria: per la gestione contabile del bene e gestione dei cespiti o incasso della somma elargita e relative registrazioni contabili;
- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale: per l'installazione delle apparecchiature, dove richiesto e se non eseguito dalle ditte esterne in relazione ad accordi presi con il donante;
- S.S. Servizi Informativi Aziendali: per l'installazione di apparecchiature hardware e software, installazione di programmi e sistemi informatici;
- S.C. Ingegneria Clinica: per l'installazione e manutenzione dei beni e delle apparecchiature elettromedicali, con applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08;
- S.C. Gestione Risorse Umane: per l'attivazione delle procedure relative ai contratti libero-professionali e borse di studio;
- S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche: per l'attività delle procedure relative all'autorizzazione dei progetti di ricerca e di educazione sanitaria.

TITOLO III – COMODATO D'USO GRATUITO

Art. 22 – Oggetto e perfezionamento

1. Il comodato disciplinato dal presente Regolamento e dalle norme del codice civile artt. 1803 e ss. ha, di regola, ad oggetto attrezzature e beni di varia natura concessi in uso per un breve e determinato lasso temporale al fine di poter svolgere attività di comune interesse al comodatario ed al comodante.
2. Il contratto di comodato è a titolo gratuito, esso si perfeziona con la consegna della cosa (art. 1803 e ss. c.c.).
3. La proprietà del bene resta in capo al comodante ed il comodatario si obbliga a custodirlo e conservarlo con diligenza ed a servirsene per un uso determinato in base alla natura della cosa.
4. In ragione del carattere gratuito dell'istituto, l'ASST non è in alcun modo vincolata al comodante, né per quanto concerne l'acquisto del bene né per quanto concerne l'acquisto di materiali di consumo o complementari. Inoltre, tutti gli oneri tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di manutenzione, di consegna e di ritiro, di installazione, assicurativi, derivanti da danneggiamento, furto dei beni medesimi, di danni a cose o a soggetti terzi (in tal senso intesa anche l'ASST), sono interamente a carico del comodante.
5. Il comodato non può vincolare in nessun caso l'ASST circa la fornitura di materiale di consumo esclusivo e non esclusivo, neanche nei confronti di soggetti terzi.

Art. 23 – Istruttoria

1. La procedura amministrativa relativa all'accettazione di beni in comodato d'uso gratuito, deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della relativa proposta.
2. Per i comodati d'uso gratuito finalizzati ai progetti di ricerca, i 60 giorni vanno considerati a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione dello specifico protocollo di Ricerca (autorizzato dal C.E. laddove necessario).

3. L'istruttoria è suddivisa nelle seguenti fasi:

- invio da parte del comodante/proponente di una proposta scritta alla Direzione Generale acquisita al protocollo generale dell'Azienda (Allegato B);
- La S.C. Ingegneria Clinica (laddove trattasi di beni di sua competenza) o altra Struttura competente per lo specifico bene (esempio: S.S. SIA per pc) si attiverà per avviare l'iter istruttorio per l'acquisizione dei pareri da parte delle strutture interessate.

4. I pareri di cui al punto precedente devono essere rilasciati in forma scritta, preferibilmente, entro 15 giorni dalla data di trasmissione della richiesta.

5. La S.C. Ingegneria Clinica, o la Struttura competente, acquisiti i descritti pareri ed eseguite le proprie valutazioni di congruità, predispone la deliberazione e il contratto di comodato d'uso gratuito, da sottoporre alla Direzione Generale, ovvero, in alternativa al rigetto della proposta con l'indicazione dei motivi.

6. Deliberata l'accettazione del comodato d'uso gratuito, la S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente si attiverà alla:

- sottoscrizione del contratto tra le parti e iscrizione a repertorio dello stesso;
- successivo invio delle copie della delibera e contratto alla controparte;
- predisposizione delle azioni più opportune per l'accettazione fisica del bene.

Art. 24 – Limitazioni

1. La proposta di comodato d'uso gratuito non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati a gara indetta dall'Amministrazione Ospedaliera, salvo che la proposta di comodato abbia ad oggetto beni di natura diversa da quelli oggetto di gara.

2. E' vietata l'introduzione "di fatto" in comodato di attrezzature all'interno delle strutture afferenti all'ASST.

3. Nel caso di acquisizioni non autorizzate saranno preclusi gli interventi manutentivi di qualunque natura e genere, nonché gli acquisti di materiale necessario per il funzionamento delle stesse e sarà disposta la loro rimozione, addebitando le relative spese ai Dirigenti delle S.C./S.S. coinvolte, salva, in ogni caso, ogni ulteriore responsabilità personale.

Art. 25 – Pareri

1. I pareri previsti dal presente articolo devono essere trasmessi alla S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente preferibilmente entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. I pareri sono resi per iscritto e richiesti al:

- Responsabile del Dipartimento interessato al comodato d'uso gratuito, circa la rispondenza del bene alle necessità del Dipartimento, specificando la metodica diagnostica o terapeutica ottenibile con l'utilizzo di tale bene, nonché la congruità della stessa alle necessità del Dipartimento e le eventuali necessità in termini di risorse umane aggiuntive per il funzionamento del servizio.

In base alla natura del bene in comodato è necessario procedere all'acquisizione dei pareri di competenza, quali:

- Parere della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, per tutti i beni che necessitano di verifiche statiche e predisposizione impiantistiche e/o edilizie, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene. Qualora la presa in carico e l'utilizzo del bene tecnico-economico comporti possibili modifiche e/o interventi alla Struttura;
- Parere della S.C. Ingegneria Clinica (SIC), per apparecchiature medicali, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene, valutazione dei profili di rischio per la sicurezza dei pazienti (es. rischio elettrico, ecc.) art. 26 del D. Lgs. 81/08 (DUVRI), verifica delle certificazioni di conformità in base alle normative CE;
- Parere della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, per apparecchiature, sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene, valutazione dei profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori (es. rischio elettrico, ecc.) art. 26 del D. Lgs. 81/08 (DUVRI), verifica delle certificazioni di conformità in base alle normative CE;
- Parere della S.C. Fisica Sanitaria, qualora l'oggetto del comodato richieda una valutazione inerenti i rischi relativi a sorgenti radiogene (radiazioni ionizzanti);
- Parere della S.S. Sistema Informativi Aziendali, per apparati telefonici, apparecchiature informatiche e/o software, circa la conformità dell'apparecchiatura al progetto di informatizzazione aziendale;
- Parere della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, qualora l'oggetto del comodato d'uso gratuito sia collegato ad un progetto di ricerca e di educazione sanitaria e Comitato Etico se necessario;
- Parere della S.C. Gestione Acquisti ed Economato, qualora l'oggetto del comodato d'uso gratuito sia costituito da macchine per ufficio o qualora l'oggetto comporti l'acquisizione successiva di materiale di consumo specifico;
- Parere della S.C. Farmacia, qualora la donazione abbia ad oggetto l'acquisizione successiva di dispositivi medicali.

Il parere conclusivo del comodato d'uso gratuito è di competenza,

- delle Direzioni Mediche per i presidi ospedalieri sulla congruità con gli indirizzi aziendali
- della Direzione Socio Sanitaria per le strutture territoriali sulla congruità con gli indirizzi aziendali

Art. 26 - Obblighi del comodante

1. Il comodante è tenuto:

- a formare a proprie spese il personale dell'ASST affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto il dispositivo e che la formazione sarà effettuata prima dell'utilizzo del bene e sarà debitamente documentata;
- a garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell'ASST;
- si obbliga a tenere indenne l'ASST ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall'uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L'ASST comodataria non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in comodato. In caso di furto del bene l'ASST provvederà a dare immediata comunicazione al comodante, con invio della copia della denuncia;

- a garantire l'esecuzione e le spese d'assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e le riparazioni delle apparecchiature, compresi eventuali applicativi Software;
- a fornire al personale interessato eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e/o dispositivi di protezione collettiva (DPC) ritenuti necessari per l'utilizzo in sicurezza del dispositivo;
- a limitare la presenza di proprio personale all'interno dell'ASST al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile Medico della S.C./S.S.;
- ad installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l'ASST;
- al corretto posizionamento del dispositivo affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio;
- a verificare che i dispositivi in prova non richiedano particolari predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi a carico dell'ASST che, nel caso, devono essere dettagliatamente descritti;
- messa in funzione e collaudo.

Art. 27 – Comodato d'uso gratuito collegato all'acquisizione di beni di consumo dedicati

1. Nell'ipotesi in cui il bene da acquisire in comodato d'uso gratuito sia legato all'acquisizione di materiale di consumo dedicati, l'iter autorizzativo del comodato d'uso gratuito deve necessariamente rientrare nella procedura di affidamento di detti materiali.

Art. 28 – Comodato d'uso gratuito collegato ad attività di sperimentazione

1. Nell'ipotesi in cui il bene da acquisire in comodato d'uso gratuito sia collegato ad un studio di sperimentazione, il suo iter autorizzativo deve necessariamente rientrare nella procedura aziendale prevista per le sperimentazioni.

Art. 29 – Manutenzione

1. Il comodante provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione della cosa (attività di routine di controllo, manutenzione ordinaria e pulizia, ecc.);
2. Resterà inoltre a carico del comodante ogni ulteriore eventuale onere, tra cui:
 - i costi di assistenza tecnica, di riparazione dell'apparecchiature, compresi eventuali applicativi software, le spese relative alla copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto ed ogni altro danno patito dai beni in comodato, nonché eventuali spese per l'addestramento del personale utilizzatore;
 - tutti i costi per le eventuali parti di ricambio, di tutti i materiali necessari alla manutenzione ed alle riparazioni e/o di cui sia prevista la sostituzione programmata, comprese quelle soggette ad usura e/o consumo, compresi gli eventuali materiali di consumo necessari che saranno forniti gratuitamente per l'intera durata del contratto.

Art. 30 – Consegna e ritiro del bene

1. All'atto della consegna del bene il comodante insieme al responsabile della Struttura utilizzatrice, sottoscrivono il "verbale di consegna", per le apparecchiature biomedicali previa messa in funzione e collaudo. Copia del verbale di consegna dovrà essere trasmessa alla S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente.

2. Da questo momento il responsabile della Struttura interessata diventa consegnatario e responsabile del bene affidato, nonché, di qualsiasi danno che possa derivare all'ASST per azioni od omissioni in merito. A tal fine, egli ha l'onere di segnalare alle S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente qualsiasi esigenza manutentiva del bene.
3. All'atto della restituzione del bene viene redatto apposito verbale, una copia del quale deve essere trasmessa alla S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente per i successivi adempimenti.
4. Tutte le spese di trasporto, imballaggio e montaggio restano a carico del comodante, così come quelle conseguenti alla restituzione.
5. Alla scadenza del comodato d'uso gratuito il bene deve essere ritirato entro 10 giorni, salvo che il comodante manifesti l'intenzione di un nuovo comodato. La proposta deve pervenire all'ASST entro due mesi dalla scadenza del contratto in essere.

TITOLO IV – CONTO VISIONE

Art. 31 – Oggetto e perfezionamento

1. Il “conto visione” ovvero la consegna “in prova” di un bene è uno strumento eccezionale, caratterizzato da aspetti di natura promozionale, per motivi di sicurezza e responsabilità medico legali, è di breve durata (30 giorni).
2. Non rientrano nella fattispecie del “conto visione” normato dal presente titolo i beni forniti in uso temporaneo in sostituzione di analoghi beni guastatisi ed in attesa di riparazione/sostituzione.
3. Il conto visione deve essere stipulato nel rispetto dei principi che caratterizzano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
4. Solo per giustificati motivi, la durata del conto visione potrà protrarsi per un periodo superiore, ma non oltre i 60 giorni.
5. E' ammessa la ripetizione di fornitura di beni in “conto visione” per il periodo di breve durata (comunque singolarmente non superiore a 30 giorni) per consentire la prova presso S.C./S.S. differenti.
6. Si tratta di un istituto gratuito che si perfeziona con la consegna del bene.
7. L'ASST non è in alcun modo vincolata alla società cedente, né ad altri operatori economici, né per quanto concerne l'acquisto del bene, né per quanto concerne l'acquisto di materiali di consumo, nessuno escluso o complementari.
8. In ogni caso l'ASST non sarà tenuta all'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento delle apparecchiature che saranno oggetto di conto visione, oneri che rimangono a carico esclusivo della società fornitrice, fermo restando il periodo di validità della visione stessa.
9. Sono altresì a carico del cedente, tutti gli oneri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli di manutenzione, di consegna e ritiro, di installazione, assicurativi, derivanti da

danneggiamento, furto dei beni medesimi, di danni a cose o a soggetti terzi (in tal senso intesa anche l'ASST).

10. Le parti hanno in ogni caso, la facoltà di regolamentare liberamente i vari ulteriori aspetti, anche in ragione della durata temporale che, si precisa, deve essere breve e determinata.

Art. 32 – Istruttoria

1. La procedura amministrativa relativa all'accettazione di strumentazione in conto visione, che deve concludersi preferibilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, è suddivisa nelle seguenti fasi:

- il procedimento si instaura con l'invio da parte del cedente/proponente di una proposta scritta (secondo lo schema allegato C) alla Direzione Generale e fatta pervenire successivamente alla S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente per il bene oggetto del conto visione. In particolare, il modulo dovrà essere corredato da una lettera da parte del cedente di manleva di responsabilità da danni a cose e/o a persone che derivano dall'uso dell'apparecchiatura stessa (es. per difetto di costruzione, ecc.) o da ogni guasto o danno derivante dalla stessa;
 - la S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente ad istruire il contratto di conto visione, alla ricezione del suddetto modulo e dei relativi allegati, verificherà la completezza delle informazioni all'interno della richiesta e provvederà ad acquisire tutti i pareri eventualmente necessari per l'istruttoria (Fisica Sanitaria, Direzione Medica, ecc...) e le eventuali informazioni aggiuntive da parte dei Reparti coinvolti;
 - in caso di parere favorevole espresso dalla S.C./S.S. coinvolta, il modulo verrà inoltrato alla Direzione Medica/Direzione Socio Sanitaria per le opportune verifiche di propria competenza e per l'autorizzazione definitiva, a seguito della quale la S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente procederà all'inserimento dell'apparecchiatura in Reparto o Servizio.
2. I pareri di cui al punto precedente devono essere rilasciati preferibilmente entro 15 giorni dalla data della richiesta.
 3. La S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente per il bene oggetto del contratto, acquisiti i descritti pareri, eseguite le proprie valutazioni di congruità, e verificato che la proposta del cedente corrisponda a tutte le condizioni, limitazioni e obblighi previsti dal presente regolamento, provvederà a comunicare al cedente l'accettazione della proposta di fornitura in visione ed alla predisposizione delle azioni più opportune per l'accettazione fisica del bene, ovvero, in alternativa al rigetto della proposta con l'indicazione dei motivi.
 4. L'ingresso dell'apparecchiatura nella Struttura di destinazione, dovrà avvenire entro al massimo 15 giorni dall'avvenuta autorizzazione o comunque in relazione alle necessità operative della S.C./S.S. destinataria per poter dar corso all'utilizzo dimostrativo/prova.
 5. Tale inserimento avverrà previo accordo tra il cedente e la S.C./S.S. di Destinazione in merito alla data di introduzione dell'apparecchiatura, registrata nel modulo di visione.
 6. La calendarizzazione delle visioni è a cura della S.C. Ingegneria Clinica o di altra Struttura competente per lo specifico bene.

7. In particolare, la data di inizio e fine visione deve essere concordata con la S.C./S.S. di utilizzo del bene e la S.C. Ingegneria Clinica o Struttura competente per il bene. Un operatore di detta Struttura seguirà direttamente le operazioni di introduzione e dismissione dell'apparecchiatura nella S.C./S.S. di destinazione.
8. La S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente per il bene, invia alla Direzione Sanitaria, un report quadrimestrale delle visioni acquisite in questa ASST e suddivise per S.C./S.S.
9. La S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente, con cadenza settimanale, trasmette alla direzione strategica l'elenco delle acquisizioni in conto visione, segnalando per ciascuna lo stato di avanzamento della procedura, fino all'avvenuta consegna e successivamente alla cessazione della visione. Al termine di ciascun trimestre, propone alla Direzione Generale l'adozione un atto deliberativo ricognitivo di tutte le acquisizioni in conto visione del trimestre precedente.

Art. 33 – Limitazioni

1. Nessuna visione sarà autorizzata o presa in considerazione da parte della S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente in assenza del suddetto modulo e senza previa autorizzazione da parte delle Direzioni Mediche/Direzione Socio-sanitaria.
2. Qualora si riscontrasse l'utilizzo di un'apparecchiatura in visione non autorizzata, tale apparecchiatura, entro 7 giorno dal rinvenimento, dovrà essere ritirata dalla S.C./S.S. di destinazione da parte del cedente.
3. Eventuali richieste di manutenzione o assistenza su apparecchiature presenti nella S.C./S.S. di destinazione sotto forma di visioni non autorizzate non verranno prese in considerazione.
4. Al termine del periodo di conto visione il Responsabile della Struttura di destinazione del bene è tenuto a fornire parere, alla S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente e alle Direzioni Mediche/Direzione Socio Sanitaria, circa i risultati di utilizzo del bene.

Art. 34 - Obblighi del cedente

1. Il cedente è tenuto:
 - a formare a proprie spese il personale dell'ASST affinché lo stesso possa adoperare in modo corretto il dispositivo e che la formazione sarà effettuata prima dell'utilizzo del bene e sarà debitamente documentata;
 - a garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e dell'ASST;
 - si obbliga a tenere indenne l'ASST ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall'uso del bene o anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L'ASST non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di sottrazione, perdita, deterioramento del bene o di qualsiasi altro evento, compresi danneggiamento e distruzione, patito dal bene in comodato. In caso di furto del bene l'ASST provvederà a dare immediata comunicazione al comodante, con invio della copia della denuncia;
 - a garantire l'esecuzione e le spese d'assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e le riparazioni delle apparecchiature, compresi eventuali applicativi Software;
 - a fornire al personale interessato eventuali DPI e/o DPC ritenuti necessari per l'utilizzo in sicurezza del dispositivo;

- a fornire la necessaria assistenza per l'uso corretto e sicuro del bene;
- a limitare la presenza di proprio personale all'interno dell'ASST al solo tempo strettamente necessario ad espletare il proprio ruolo e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile Medico della S.C./S.S. in cui sarà ubicato il bene;
- ad installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, senza oneri per l'ASST;
- al corretto posizionamento del dispositivo affinché non ostruisca le vie di fuga e le uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio;
- a verificare che i dispositivi in prova non richiedono particolari predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi a carico dell'ASST che, nel caso, devono essere dettagliatamente descritte al momento della proposta;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Nel caso in cui le apparecchiature richiedano particolari predisposizioni impiantistiche, strutturali o di arredi, queste devono essere dettagliatamente descritte e poste a carico del cedente, a pena di rifiuto della proposta, salvo motivata valutazione da parte della Direzione Generale.

Art. 35 – Consegna e ritiro del bene

1. Il proponente si impegna ad effettuare la consegna dei dispositivi oggetto della richiesta direttamente presso la S.C./S.S. di destinazione salvo problemi tecnici insuperabili e di provvedere, a proprie spese all'allontanamento di eventuali imballaggi e materiali di risulta.
2. Tutte le spese di trasporto, imballaggio e monitoraggio restano a carico del cedente, come pure quelle conseguenti alla restituzione.
3. Al termine del periodo di prova, il cedente provvederà al ritiro entro 10 giorni o alla dismissione ed allo smaltimento a norma di legge, del dispositivo, senza oneri a carico dell'ASST e ne darà relativa comunicazione alla S.C. Ingegneria Clinica o altra Struttura competente, allegando copia della bolla di ritiro, salvo formalizzazione di nuovi e diversi accordi.

TITOLI V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
2. Il titolare del trattamento dei dati è l'ASST di Monza nella persona del Direttore Generale.
3. Responsabile del trattamento è il Dirigente competente nella specifica materia oggetto dell'atto di liberalità, costituzione del comodato d'uso gratuito e conto visione.
4. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all'applicazione del regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità della procedura.

6. L'Azienda dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento ed un Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex. Legge 190/2012, pubblicati sul sito istituzionale www.asst-monza.it.
7. Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. D) e c. del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 37 – Responsabilità

1. L'ASST è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'accettazione di atti di liberalità, contratti di comodato d'uso gratuito e conto visione.

Art. 38 – Inadempienze

1. Il mancato o parziale adempimento della liberalità, la mancata consegna del bene o eventuali anomalie dello stesso, saranno causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore maggior danno.

Art. 39 – Spese contrattuali

1. Ogni eventuale spesa di registrazione contrattuale inerente e conseguente la stipulazione dei contratti in parola è a carico del donante e del comodante.

Art. 40 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 41 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e regionale, nonché alle clausole riportate in ogni contratto.

Art. 42 – Foro competente

1. In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione degli atti di donazione, comodato d'uso gratuito e conto visione il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Monza.

Allegati.

- Allegato A – Proposta di Donazione
- Allegato B – Proposta di Comodato d'uso gratuito
- Allegato C – Proposta acquisizione in apparecchiatura biomedica in visione/prova